


ALLEGATO "B"



comune di
PRATO

Regolamento incentivi funzioni tecniche

- Approvato con Delibera di Giunta Comunale n.382 del 23.10.2018;
- Modificato con Delibera di Giunta Comunale n.483 del 27.12.2018;
- Modificato con Delibera di Giunta Comunale n.419 del 23.12.2019;
- Modificato con Delibera di Giunta Comunale n.247 del 04.10.2021;
- Modificato con Delibera di Giunta Comunale n.304 del 05.11.2021.

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, così come individuate dall'art. 113, comma 2, del d. lgs. 50/2016, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata ai successivi articoli 3 e 4, a valere sugli stanziamenti previsti per singoli appalti di opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo. Tali risorse fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, ma la disciplina in ordine al loro utilizzo è quella stabilita dal presente Regolamento.

3. Ferma la necessità di stanziamento delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche negli appositi provvedimenti di approvazione degli atti di gara, le risorse destinate al finanziamento degli incentivi oggetto del presente regolamento devono comunque essere espressamente indicate nel loro ammontare già nei documenti di programmazione economico-finanziaria. Tale adempimento è obbligatorio e la sua mancata osservanza preclude la possibilità di successiva erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche.

Articolo 2 – Esclusioni

1. La presente disciplina non si applica:

a) in caso di procedure di acquisto non ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) in caso di affidamento mediante procedure di somma urgenza; in caso di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a), salvo l'ipotesi in cui, per la complessità della fattispecie contrattuale, si sia svolta una procedura comparativa dandone motivatamente atto nella determinazione a contrarre; in relazione a tutte le altre procedure di affidamento per le quali non è prevista una valutazione comparativa tra più offerte;

c) ad appalti di servizi o forniture nel caso in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione, avendo riguardo a quanto stabilito dall'ANAC al paragrafo 10.2 delle Linee Guida n. 3 del 26/10/2016 e ss.mm.ii.;

d) in caso di procedure di affidamento relative a contratti di concessione o altre forme contrattuali diverse dall'appalto di lavori, servizi e forniture.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

3. Nel provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, del presente regolamento deve darsi espressamente atto che non ricorre alcuno dei casi di esclusione di cui al presente articolo, pena la non liquidabilità degli incentivi previsti nel provvedimento stesso.

Articolo 3 – Alimentazione del fondo per opere o lavori

1. A valere sugli stanziamenti indicati all'articolo 1, comma 2, al fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara – da intendersi per tale l'importo dell'appalto, al netto delle opzioni e dei rinnovi, quale risultante dai documenti di gara - come di seguito prevista e modulata:

a) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc) con importo superiore alla soglia comunitaria: percentuale del 1,40 %;

b) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,60 %;

c) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc) con importo inferiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,80 %;

d) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc) con importo superiore alla soglia comunitaria: percentuale del 1,50 %;

e) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiore ad € 1.000.000,00: percentuale dell'1,70 %;

f) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc) con importo pari o inferiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,90 %;

g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana, con importo superiore alla soglia comunitaria: percentuale del 1,60 %;

h) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiori ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,80 %;

i) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi inferiori ad € 1.000.000,00: percentuale del 2,00 %.

2. La previsione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria avrà attuazione a decorrere dalla univoca pronuncia della Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede di controllo o della Sez. delle Autonomie.

3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, le risorse finanziarie destinate al fondo di cui all'art. 1 sono ricalcolate tenendo conto anche dell'importo delle maggiori somme costituite dalla variante, rispetto all'importo del progetto originariamente approvato.

Articolo 4 – Alimentazione del fondo per servizi e forniture

1. A valere sugli stanziamenti indicati all'articolo 1, comma 2, al fondo sono destinate, per ciascun servizio e fornitura, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara – da intendersi per tale l'importo dell'appalto, al netto delle opzioni e dei rinnovi, quale risultante dai documenti di gara - come di seguito prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo:

a) Servizi e forniture con importo superiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,00%;

b) Servizi e forniture con importo pari o inferiore ad Euro 1.000.000,00 e pari o superiore alla soglia comunitaria: percentuale del 1,20%;

c) Servizi e forniture con importo inferiore alla soglia comunitaria: percentuale del 1,40%.

Articolo 5 – Norme comuni al fondo per opere o lavori e per servizi o forniture

1. Il Dirigente del Servizio, su proposta del RUP e sentiti i Dirigenti dei Servizi cui sono assegnati gli altri dipendenti ritenuti necessari al progetto, prima dell'avvio delle attività oggetto di incentivazione, con apposito atto, conferisce gli incarichi stabilendone i termini entro i quali devono essere espletati, individuando nominativamente i collaboratori - di norma tra il personale appartenente al Servizio medesimo - garantendone laddove possibile un'opportuna rotazione nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste. Il Dirigente del Servizio, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di incentivazione individuale originariamente previste.

2. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto ad una o più delle attività di cui al comma 3, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Dirigente del Servizio.

3. Sono in ogni caso esclusi dal computo dell'importo posto a base di gara: oneri fiscali, IVA, spese tecniche, oneri per allacciamenti e in generale oneri per spese tecniche accessorie inerenti al progetto, somme per espropri e/o acquisizione immobili e quant'altro non connesso con il progetto a base di gara.

4. Le varianti/modifiche non conformi all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti/modifiche danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo posto a base di gara. L'incentivo in questo caso è ricalcolato tenendo conto anche delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

5. Il compenso al RUP è dovuto anche nel caso in cui le altre attività di cui all'art. 6 comma 1 siano affidate all'esterno.

6. Gli importi di cui agli artt. 3 e 4 sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali (IRAP) a carico dell'amministrazione.

7. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza o di soggetto aggregatore nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza o del soggetto aggregatore, una quota parte, non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto dagli articoli 3 e 4.

8. Il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche svolte in relazione ad appalti per manutenzione, ordinaria e straordinaria è subordinato ad una motivata attestazione, in cui siano descritti, sinteticamente, gli elementi che danno luogo, nei singoli appalti, a problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno dell'Amministrazione. Tale attestazione deve essere resa, a pena di non ammissione al riconoscimento degli incentivi di cui si tratta, dal Dirigente del Servizio competente nell'atto in cui viene stabilito il primo quadro economico dell'opera o del lavoro o il prospetto economico per acquisti di servizi e forniture.

Articolo 6 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura secondo le modalità e criteri di seguito indicati:

a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, approvato con il menzionato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del codice già citato;

c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di valutazione preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice già citato;

d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara o di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;

e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice già citato;

f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice già citato;

g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

2. Non è in alcun caso compreso tra i destinatari dell'incentivo il personale dell'Ente con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote costituiscono economie di bilancio; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale ruolo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 40% delle aliquote previste in relazione alle diverse attività indicate al successivo comma; la restante quota (60%) costituisce economia di bilancio.

3. Nell'atto in cui viene stabilito il primo quadro economico dell'opera o del lavoro o il prospetto economico per acquisto di servizi e forniture, è fatto obbligo al RUP di indicare l'ammontare dell'incentivo relativo alle

diverse categorie di attività e l'eventuale attribuzione di incarichi esterni. Conseguentemente nello stesso atto verrà redatto un prospetto contenente l'ammontare dell'incentivo operando tutti gli eventuali scorpori conseguenti ad incarichi esterni. Tale prospetto dovrà precisare le quote attinenti alle diverse fasi della prestazione relativa alle seguenti attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti 3%;
- b) valutazione preventiva dei progetti 3%;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara: 3% con riferimento a gare per affidamenti di lavori; fino ad un massimo del 10% con riferimento a gare per affidamenti di servizi e forniture;
- d) predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici 9%;
- e) nei lavori responsabile unico del procedimento 40% ovvero nei servizi e forniture responsabile unico del procedimento 50% (di cui al collaboratore tecnico amministrativo fino ad un massimo del 30%);
- f) direzione dei lavori 22% ovvero direzione dell'esecuzione 12%;
- g) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità 10%;
- h) collaudo statico 10%.

4. Il Dirigente del Servizio può stabilire una diversa distribuzione degli incentivi rispetto a quanto preventivamente quantificato in base alle percentuali indicate al precedente comma 3. A tal fine, il RUP dovrà attestare la diversa e non prevedibile complessità di alcune delle attività effettivamente svolte tale da giustificare una diversa distribuzione dell'incentivo. Le somme che nella ripartizione iniziale, effettuata ai sensi del precedente comma 3, costituivano economie non possono rientrare nel calcolo della nuova ripartizione, continuando pertanto a costituire economie. Nel caso di appalti di servizi e forniture, la quota calcolata applicando la percentuale di cui al precedente comma 3 lettera h) è attribuita al RUP, ovvero, motivatamente, ad una o più delle altre figure individuate dal medesimo comma 3.

Articolo 7 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente del Servizio, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Responsabile del Servizio preposto e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 6. Questa attività è svolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e muove da un apposito documento di programmazione, prevede apposite verifiche e controlli in itinere ed esita in una relazione di rendicontazione, sottoposta all'organismo di valutazione, che ne tiene conto ai fini del riconoscimento della indennità di risultato.

2. Salva ogni valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente competente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal D. Lgs. n. 50/2016) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 6, comma 1.

3. Qualora durante le procedure si verificano ritardi o aumenti di costo (rispetto a quelli previsti dal quadro economico o prospetto economico a base di gara depurato del ribasso d'asta offerto, o dal contratto di appalto), con esclusione dei ritardi non imputabili ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1 e di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le risorse finanziarie connesse all'incentivo vengono decurtate in maniera proporzionale al ritardo o al maggior costo per la realizzazione dell'opera, del lavoro o per l'acquisizione di beni e servizi così come segue: a) incremento dei tempi o dei costi fino al 15% per lavori e fino al 10% per servizi e forniture: nessuna riduzione; b) incremento dei tempi o dei costi oltre il 15% per i lavori ed oltre il 10% per i servizi e forniture e fino al 25% di quelli programmati: riduzione pari al 20%; c) oltre il 25% e fino al 50% di quelli programmati: riduzione pari al 30%; d) incremento dei tempi o dei costi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione pari al 50%. Nel caso di aumento dei tempi e dei costi le due decurtazioni si vanno a sommare.

4. Le decurtazioni sono a carico dei soggetti incaricati delle fasi che hanno subito ritardi o aumenti di costo: es. se le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture subiscono ritardi nella fase di

predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente al ritardo. Gli importi decurtati costituiscono economie.

5. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

6. Al fine di assicurare l'applicazione della norma di cui al comma precedente, la liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente del Servizio, avviene:

a) per le attività svolte nella fase di programmazione e affidamento (Programmazione della spesa per investimenti, Verifica preventiva dei progetti, Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti) viene corrisposto, entro trenta giorni dall'efficacia dell'affidamento: al RUP il 20% dell'incentivo complessivamente spettante mentre agli altri aventi diritto coinvolti nelle attività già citate, l'intera quota.

b) per le attività riferite alla fase esecutiva, viene corrisposto entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali (intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità): al RUP il 60% dell'incentivo complessivamente spettante, mentre agli altri aventi diritto coinvolti nelle attività già citate, compreso il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, l'intera quota;

c) al RUP viene corrisposta la residua quota di incentivo spettante solo dopo che il Dirigente del Servizio abbia accertato l'avvenuta effettuazione degli adempimenti di cui al successivo comma 9.

7. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 3° comma dell'articolo 6.

8. Nessuna liquidazione di incentivo viene operata qualora l'opera, il lavoro, l'acquisizione di fornitura o servizio, per qualsiasi motivo, non sia oggetto di procedura di gara con aggiudicazione divenuta efficace.

9. Nel caso di opere che riguardino immobili appartenenti al patrimonio comunale o in uso all'amministrazione comunale, il Responsabile Unico del procedimento, ai fini della conclusione dell'opera e della liquidazione del saldo del compenso dovuto, deve:

a) attestare l'avvenuta trasmissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del collaudo dell'immobile nonché l'ottenimento dai competenti organi, ove necessario, delle autorizzazioni per il regolare utilizzo della struttura;

b) acquisire dal Dirigente del Servizio Patrimonio apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta trasmissione, allo stesso Servizio Patrimonio, dei dati (digitali/alfanumerici) utili all'aggiornamento delle planimetrie e degli archivi patrimoniali ed il certificato di agibilità comprensivo delle certificazioni e delle documentazioni propedeutiche;

c) acquisire dal Dirigente del Servizio Sistema Informativo apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta trasmissione, allo stesso Servizio Sistema Informativo, dei dati (digitali/alfanumerici) utili all'aggiornamento della cartografia comunale digitalizzata.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a far data dal 1 novembre 2019.

Articolo 8 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate ad acquisti funzionali a progetti di innovazione

1. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per

l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 9 – Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'Amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

2. Il presente Regolamento trova applicazione per le attività compiute dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale.

3. Sia in caso di opere o lavori pubblici che in caso di servizi o forniture, il presente Regolamento si applica a bandi o avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente pubblicati a partire dal 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs.50/2016) – limitatamente alle attività svolte dall'01/01/2018 – e sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo solo ove il relativo finanziamento sia stato accantonato a tale scopo nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni. Le nuove fasce percentuali di attribuzione di incentivi tecnici di cui agli articoli 3 e 4 si applicheranno relativamente alle procedure oggetto della programmazione 2020-2022.

4. In caso di bandi o avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente pubblicati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 si applica il previgente Regolamento anche con riferimento alle attività compiute successivamente al 19 aprile 2016.

5. L'adempimento previsto dall'art. 1, comma 3, si applica con decorrenza dai documenti di programmazione economico-finanziaria riferiti all'anno 2019.

6. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione e, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, è contestualmente abrogato il capo IV della Parte IV del Regolamento Aziendale del Comune di Prato.